



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 101 Data 26/11/2018	Oggetto: Rinnovo del servizio di flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico del Comune di Campobello di Licata nella sede degli Uffici del Comando di Polizia Municipale e della V^ Area "Ambiente e Protezione Civile" nella sede di Via Trieste, per gli anni 2019/2020 - ai sensi dell'art.32 comma 2 e dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
---	--

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

Urbanistica, LL.PP. e Manutenzioni

Dott. Arch. Salvatore Paci

CODICE CIG: Z1125EFC4A

Premesso:

- Che gli Uffici del Comando di Polizia Municipale e della V^ Area Funzionale "Ambiente e Protezione Civile" hanno l'esigenza di avere una rete internet stabile e qualificata, per soddisfare tutte le esigenze informatiche degli uffici;

Considerato:

- Che il 90% dei lavori d'ufficio viene espletato tramite linea informatica;
- Che con determina n. 56 del 27/06/2018 è stato affidato il servizio Flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico degli uffici di Polizia Municipale e della V^ Area "Ambiente e Protezione Civile" nella sede di Via Trieste, alla ditta TecnoCom S.r.l.s.;
- Che l'Ente oggi è sprovvisto di personale dipendente idoneo alla gestione software, hardware, linea informatica;
- Che per la sopracitata ragione, il Comune di Campobello di Licata a seguito di determina n. 23 del 30.03.2018 (R. G. n. 147 del 30/03/2018) ha affidato la Progettazione, assistenza, network management, gestione e manutenzione reti intranet ed internet alla Ditta TecnoCom S.r.l.s.;
- Che grazie all'attivazione del servizio le altre aziende che gestiscono i servizi software dell'Ente, hanno trovato giusto riscontro nell'utilizzo del flusso dati in VPN, consentendo il controllo remoto della apparecchiature assistite;
- Che l'ente è attualmente provvisto di tale flusso dati in VPN;
- Che le Forze dell'Ordine chiedono l'accesso ai dati dell'Ente come previsto normativamente;

Considerato che non rinnovare i sopra citati servizi, può determinare danni certi all'Ente riportando in essere il vecchio e vetusto sistema di collegamento;

Dato Atto che:

- Per il corretto svolgimento delle attività istituzionali degli uffici e servizi comunali è indispensabile la continuità Internet per l'accesso ai server esterni delle Pubbliche Amministrazioni (a titolo semplificativo, Ministeri, Assessorati regionali, ASL, ANAC, Istituti previdenziali, Prefetture, Procure, etc) di consultazione delle banche dati e/o di acquisizione telematica di informazioni di vario tipo;
 - Per evitare responsabilità di questo Ente, relativamente ai sopracitati motivi;
 - Occorre garantire lo svolgimento delle predette attività istituzionali ed ovviare ai ripetuti disservizi verificatisi in passato, attraverso il rinnovo alla attuale dotazione un buon collegamento dati;

- La ditta TecnoCom S.r.l.s. ha fornito a suo tempo una proposta commerciale che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed, in particolare, l'art. 32 che, al comma 2, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- Il fine che il contratto si intende perseguire;
- L'oggetto, la forma le clausole essenziali;
- La modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- 1) Il fine che il contratto si intende perseguire è quello di rinnovare la dotazione per l'Ente di un flusso che consenta l'accesso alle aziende esterne all'Ente, con continuità;
- 2) L'oggetto del contratto è rinnovare il servizio di flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico, nella sede di Via Trieste al civico 5, presso il Comando di Polizia Municipale;
- 3) La scelta del contraente, avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) Il contratto rappresenta il rinnovo del precedente stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche, giusta determinazione n.56 del 27/09/2018;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 51 della legge n° 142/1990, modificato dall'art. 6 della legge n° 127/1997 e l'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori/servizi;

Visti gli art. 183 del D. lgs. n. 267/2000, 50 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prestazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D. L. n. 163/2006;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto in narrativa, che si intendono integralmente riportate;

2) Di contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:

- Il fine che il contratto si intende perseguire è quello di rinnovare la dotazione per l'Ente di un flusso che consenta l'accesso alle aziende esterne all'Ente, con continuità;
- L'oggetto del contratto è rinnovare il servizio di flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico, nella sede di Via Trieste al civico 5, presso il Comando di Polizia Municipale;
- La scelta del contraente, avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Il contratto rappresenta il rinnovo del precedente stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche, giusta determinazione n.56 del 27/06/2018;

3) di affidare alla Ditta TECNOCOM S.r.l.s. P. IVA [REDACTED], avente sede a Roma in Via Luca Gaurico n. 9, PEC: [REDACTED] il rinnovo del servizio di flusso dati in VPN con annesso Indirizzo Ip Statico Pubblico nella sede di Via Trieste al civico 5, presso il Comando di Polizia Municipale, per un importo totale di € 5.533,92, IVA compresa;

4) di approvare l'allegato capitolato prestazionale e l'offerta economica allegata, per il periodo di 24 mesi da Gennaio 2019 a Dicembre 2020, rinnovabile;

5) di imputare la somma complessiva di € 5.533,92 (€ 4.536,00 + IVA 22%), calcolato per 24 mesi - da Gennaio 2019 a Dicembre 2020, rinnovabile) per gestione e manutenzione delle reti, al macro aggregato 01.05.1.03 (Cap. 3993) " Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria dei beni

immobili demaniali e patrimoniali", del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, in quanto ad €. 2.766,96 nell'esercizio 2019 ed in quanto ad €. 2.766,96 nell'esercizio 2020, ai sensi dell'art.183 comma 6 lettera a) del T.u.o.e.l;

6) dare atto che la mancata attivazione del citato servizio può determinare danni certi all'Ente;

7) di dare al presente atto valore negoziale;

8) di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990;

va trasmessa al Sindaco, al Segretario, all'Ufficio Contratti, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;

va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Addi, 26/11/2018

Il Responsabile della IV Area Funzionale
Dott. Arch. Salvatore Paci

Visto per il riscontro di contabilità di cui all'art. 183 c.8 del T.U.EL.

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fortunato Pitrola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nascente dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi _____

Il Responsabile dell'area Finanziaria
Dott. Fortunato Pitrola

27/11/2018

Il presente contratto intercorre tra la Tecnomcom S.r.l.s - P.IVA [redacted] e la persona fisica o giuridica, identificata come segue:

SOTTOSCRITTORE:

Cognome: **Paci** Indirizzo: **Via [redacted]**
Nome: **Salvatore** CAP: **[redacted]**
Sesso: **Maschile** Città: **[redacted]**
Data di nascita: **[redacted]** Provincia: **[redacted]**
Luogo di nascita: **[redacted]** Telefono: **[redacted]**
Codice fiscale: **[redacted]** Fax: **[redacted]**
email: **[redacted]**

DATI DELL'AZIENDA:

Ragione sociale: **Comune di Campobello di Licata**
Sede legale: **Piazza XX Settembre, 1**
CAP: **92023**
Città: **Campobello di Licata**
Provincia: **AG**
Partita IVA: **82001090842**

DATI RIGUARDANTI IL SERVIZIO SOTTOSCRITTO:

Codice Ordine: **[redacted]**
Apparato: **Assistenza remota VPN**
Linea sulla quale attivare il servizio: **Nuova linea dati - Num. pilota 0922 00000**
Ubicazione: **Via Trieste, 5 - 92023 - Campobello di Licata - AG**
Referente: **Paci Salvatore - [redacted]**

RIEPILOGO PRODOTTI/SERVIZI SOTTOSCRITTI:

Descrizione:	N° rate minime:	Importo:	Cadenza:
Contributo attivazione + Assistenza remota VPN	1	€. 189,00	UNA TANTUM
Assistenza remota VPN	6	€. 189,00	MENSILE

MODALITA' DI PAGAMENTO: ADDEBITO RID

Data: 19/06/2018

L'abbonato dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole del presente contratto ed in segno di approvazione sottoscrive accettandone espressamente le condizioni contenute in tutti i suoi articoli e di approvare espressamente e specificatamente i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'Utilizzatore dichiara altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole delle CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DEI BENI MOBILI (ove sottoscritto) ed in segno di approvazione sottoscrive accettandone espressamente le condizioni contenute in tutti i suoi articoli e di approvare espressamente e specificatamente i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21.

Firma: _____

Dichiaro di avere letto la nota informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - PRIVACY.

Firma: _____

Ai sensi del D.Lgs 185/99, il cliente è stato informato che, nel caso in cui abbia stipulato il presente contratto al di fuori dei locali commerciali, ha diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità, entro gg. 10 dal giorno della conclusione del contratto stesso mediante l'invio di raccomandata a.r. all'indirizzo della Tecnomcom S.r.l.s - P.IVA 14172651003, mediante l'invio di telegramma, o fax confermato con raccomandata a.r. entro le 48 ore successive.

Firma: _____

Stampare ed inviare assieme ad un documento di riconoscimento valido al fax: 06 62204501

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI

Tecnocom S.r.l.s (Concedente) e

Comune di Campobello di Licata - P.I.:00244260840 - Piazza XX Settembre, 1 - 92023 Campobello di Licata AG (Utilizzatore)

Art. 1) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le Parti danno atto che il presente contratto si intende stipulato solo dopo che sia stato firmato anche dal CONCEDENTE.

Art. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Il CONCEDENTE cede in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che accetta, i beni sopra descritti appositamente acquistati dal CONCEDENTE presso il Fornitore su specifica richiesta dell'UTILIZZATORE stesso. L'UTILIZZATORE, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere al CONCEDENTE che sui beni già in locazione finanziaria venga effettuato un ampliamento, a tal fine, l'UTILIZZATORE si obbliga, ora per allora, a sottoscrivere il modulo "Ampliamento su contratto di locazione finanziaria di beni mobili" in cui sono riportate le relative condizioni.

Art. 3) CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI BENI

La consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni presso l'UTILIZZATORE possono essere effettuate anche indirettamente dal Fornitore, secondo quanto tra loro convenuto. L'UTILIZZATORE si obbliga a prendere in consegna i beni non appena messi a sua disposizione e ad assumersi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna rifiutando sin d'ora ad evanzare pretese nei confronti del CONCEDENTE. In caso di mancata o ritardata consegna, quindi, L'UTILIZZATORE formalizza senza riserva alcuna:

- l'accettazione dei beni in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinati privi di vizi che no impediscano o limitino l'uso stesso ed il funzionamento;
- la conformità dei beni alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antincendio e di sicurezza sul lavoro;
- il ricevimento delle debite istruzioni per l'uso ed il funzionamento corretti dai beni.

L'UTILIZZATORE dichiara di accettare che la consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni possono venire certificate al CONCEDENTE da parte del Fornitore. Le eventuali spese di trasporto, installazione ed attivazione dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE salvo diverso accordo. L'UTILIZZATORE si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione dei beni e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 18 Settembre 1994, N. 826, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) GARANZIE SUI BENI

E' esclusa la responsabilità del CONCEDENTE verso l'UTILIZZATORE e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, idoneità, anche assoluta e definitiva, al loro proprio uso. Il Fornitore presta direttamente all'UTILIZZATORE le garanzie di legge e di contratto previste per la fornitura di beni, nonché quelle derivanti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica, antincendio e di sicurezza sul lavoro, relativamente ai beni forniti, in conseguenza di ciò, l'UTILIZZATORE è tenuto a rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestata, indipendentemente dalle garanzie prestate dal Fornitore. Eventuali contestazioni o reclami relativi ai beni; non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni.

Art. 5) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
La locazione finanziaria decorre dalla data di attivazione dei beni così come attestato e certificato al CONCEDENTE e cessa di diritto al termine dell'ultimo mese/bimestre della sua durata come sopra determinata, ed indicato nel contratto come "N" rate minime", qualora non fosse presente nessun valore, il "N" rate minime" esso è da considerarsi a tempo indeterminato, salvi i casi di assoluzione in appreso indicati.

Art. 6) RESTITUZIONE DEI BENI

Al verificarsi della cessazione della locazione finanziaria ed in assenza dell'esercizio del diritto d'opzione o del pagamento del relativo prezzo secondo quanto indicato nell'Art. 9, l'UTILIZZATORE è tenuto alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni nel medesimo stato risultante al momento della loro consegna, salvo il normale deterioramento d'uso, escludendosi qualsivoglia indennità per eventuali addizionali o miglioramenti apportati; nel caso di inosservanza di questa clausola l'UTILIZZATORE si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del CONCEDENTE, al quale compete pertanto la facoltà di assunzione di ogni correlato dritto. Le eventuali spese di disinstallazione e trasporto dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 7) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del contratto è costituito dal prodotto del valore del canone netto per il numero di bimestri come indicato nel prospetto. Ciascun canone deve essere pagato dall'UTILIZZATORE anticipatamente rispetto alla maturazione della propria competenza mensile/bimestrale mediante accendo sulle fatture a tal fine l'UTILIZZATORE autorizza espressamente il CONCEDENTE ad effettuare l'addebito di ciascun canone, e di ogni altro importo dovuto per affetto del presente contratto, sulla fattura relativa al mese/bimestre solare in cui scade il pagamento, riconoscendo pertanto tale forma di pagamento quale unica e ciò convenuta tra le Parti, ed accettando, per il canone di locazione finanziaria, l'applicazione delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio di Telefonia attualmente in vigore. In caso di ritardo pagamento pertanto: si addebiteranno le indennità di mora, come previsto dalle sopracitate Condizioni.

Anche in deroga al disposto degli Art. 1163 e 1194 del Codice Civile, il CONCEDENTE si riserva la facoltà d'imputare quanto a qualsiasi titolo corrisposto dall'UTILIZZATORE a copertura di eventuali interessi di mora e spese e, successivamente, alle mensilità/bimestralità del canone, ad iniziare da quelle scadute da maggior tempo. Nel caso di variazioni d'importo della fornitura prima della consegna, il canone di locazione finanziaria viene conseguentemente adeguato, con esclusione della facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, e con applicazione dell'Art. 16 nel caso di mancata presa in consegna dei beni. Le contestazioni che dovessero essere sollevate dall'UTILIZZATORE, o comunque sorgere tra le Parti, non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canone alle scadenze convenute. E' in facoltà del CONCEDENTE ridurre l'importo del canone, dandone comunicazione all'UTILIZZATORE.

Art. 8) INDICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Qualora, nelle condizioni della locazione finanziaria l'UTILIZZATORE abbia chiesto il canone anticipato indicizzato, questo varerà in relazione all'andamento del parametro di riferimento iniziale, rappresentato dalla media aritmetica calcolata sui valori giornalieri dell'Euribor 3 mesi, base 365, del mese solare rilevato sul quotidiano "Il Sole-24 ore", alla data della richiesta del presente contratto ovvero, in mancanza, alla data del giorno immediatamente antecedente. In tal caso il CONCEDENTE provvede all'adeguamento del corrispettivo di ciascun canone secondo i criteri e le modalità seguenti:

- a) rilevazione del parametro di riferimento in vigore alla fine di ciascun mese/bimestre;
- b) rilevazione della differenza fra la media sub a) ed il parametri di riferimento iniziale del contratto;
- c) applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante dal piano di ammortamento finanziario, della differenza sub b), moltiplicata per i giorni del calendario civile/loco di durata del canone e divisa per il coefficiente fisso 38.500 (trentaseimilacinquecento);
- d) emissione del relativo documento contabile (fattura di addebito ovvero nota di accredito, a seconda del caso), l'adeguamento dell'ultimo canone periodico sarà di importo pari all'adeguamento del canone del bimestre precedente.

a) l'adeguamento del canone di importo non superiore a Euro 5 (cinque) non viene immediatamente contabilizzato, ma integrato nell'adeguamento del bimestre successivo, fino a che l'importo dell'imponibile del documento contabile da emettere superi il suddetto limite minimo di Euro 5 (cinque).

Art. 9) OPZIONE D'ACQUISTO DEI BENI

L'UTILIZZATORE ha la facoltà d'acquisto dei beni nel loro complesso, al momento della cessazione della locazione finanziaria, al prezzo indicato e con le eventuali integrazioni di cui all'Art. 7, a condizione che abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Qualora l'UTILIZZATORE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al CONCEDENTE almeno 120 (centventi) giorni prima della cessazione della locazione finanziaria, non dichiara esplicitamente che non intende acquistare i beni, la facoltà d'acquisto si considera tacitamente ed irrevocabilmente esercitata. Il prezzo d'acquisto dei beni deve essere corrisposto mediante addebito sulla fattura del mese/bimestre immediatamente successivo alla cessazione della locazione finanziaria e in un'unica soluzione con le modalità e, in caso di pagamento effettuato in ritardo, con l'indennità di mora di cui all'Art. 7, che l'UTILIZZATORE dichiara di accettare a tale scopo, i beni vengono venduti nello stato in cui si trovano, con esclusione di qualsivoglia garanzia e responsabilità a carico del CONCEDENTE.

Art. 10) TUTELA DELLA PROPRIETA' DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga a notificare agli eventuali terzi proprietari dei locali, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna ed installazione dei beni e mediante lettera raccomandata, da trasmettersi in copia al CONCEDENTE, che i beni stessi sono di proprietà del CONCEDENTE medesimo a notificare al CONCEDENTE, entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante ettera raccomandata, la variazione del recapito di ubicazione dei beni e a non distogliere i beni dalla loro destinazione durante la durata del contratto, a rispettare e far rispettare il diritto di proprietà dei beni del CONCEDENTE, in particolare non costituendo pegno né altri vincoli pregiudiziali a tale diritto nonché a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di apparati; a notificare al CONCEDENTE entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sui beni, nonché loro danni, alterazioni, infortuni, perdita, sottrazioni, anche parziali, indipendentemente dalla causa e fermo restando il disposto degli Art. 4, 11 e

Art. 11) ASSICURAZIONE SUI BENI

Il CONCEDENTE ha facoltà di stipulare, con Compagnia di sua scelta, una polizza di assicurazione sui beni per il loro intero valore contro i rischi derivanti da furto, incendio, danni diversi e responsabilità civile del CONCEDENTE medesimo: il relativo premio è a carico dell'UTILIZZATORE. Qualunque sia il valore dell'assicurazione e comunque sia determinato, la responsabilità dell'UTILIZZATORE verso il CONCEDENTE cessa solo dopo che quest'ultimo abbia conseguito l'intero risarcimento del danno subito.

Art. 12) USO E MANUTENZIONE DEI BENI

L'UTILIZZATORE, presi in consegna i beni, si obbliga:

- alla loro custodia presso il recapito indicato, o presso quello ove li abbia trasferiti, curandone la conservazione e la manutenzione con la dovuta diligenza;
- all'esclusivo uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni o addizionali che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Fornitore;
- al loro uso in conformità delle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, applicabili; all'effettuazione delle denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei beni;
- alla stipulazione con società di sua fiducia o eventualmente con il Fornitore di un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria, impegnandosi a rispettare integralmente tutte le condizioni; prevale: il relativo canone è a carico dell'UTILIZZATORE; al riascso del consenso al CONCEDENTE, al Fornitore o a chi per essi, di procedere a visite periodiche presso il recapito di ubicazione dei beni, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi sopra descritti.

L'UTILIZZATORE potrà quindi godere dei beni nel modo più ampio, ma ogni e qualsiasi onera, responsabilità o rischio direttamente e/o indirettamente connessi con il loro uso, ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, restano ad esclusivo carico dell'UTILIZZATORE stesso, il quale si obbliga ora per allora a manlevare il CONCEDENTE da ogni e qualsivoglia pregiudizio o molestia al riguardo.

Art. 13) RIPARAZIONI, DETERIORAMENTI, DANNEGGIAMENTI, PERDITA DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga ad effettuare a propria cura e spese, tramite il soggetto con cui ha stipulato il contratto di manutenzione di cui all'Art. 12, le necessarie riparazioni, anche straordinarie, dei beni, ed a rispondere dei deterioramenti esclusi quelli correlati all'uso previsto, danneggiamenti, perdite o sottrazioni dei beni o di loro parti, fatta eccezione per i danni integralmente risolti ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11. La necessità di riparare o sostituire i beni non esonera comunque l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle mensilità/bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni. In qualunque caso e per qualsivoglia causa: responsabilità si verifichi la perdita o la sottrazione totale dei beni, il presente contratto si risolve di diritto in caso di deterioramenti, danneggiamenti, perdite o sottrazioni parziali dei beni con danno risarcito, ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11, il CONCEDENTE si obbliga a restituire il canone in vigore con decorrenza dalla data dell'evento proporzionalmente all'entità del danno medesimo. Il CONCEDENTE, ad avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni, determina la differenza tra l'importo riconosciuto dalla stessa e il debito residuo in linea capitale, incrementato degli interessi maturati, al tasso del contratto, tra la data di risoluzione o dell'evento nel caso di danno parziale e quella di incasso del risarcimento, ed emette nei confronti dell'UTILIZZATORE fattura o nota di credito per l'importo come sopra determinato.

Art. 14) DIVIETO PER L'UTILIZZATORE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI RELATIVI BENI

L'UTILIZZATORE non può, a nessun titolo e per nessun motivo, cedere a terzi il presente contratto e/o relativi beni, né sublocarli o trasferirne comunque il possesso e la detenzione.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO DEL CONCEDENTE

Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 e ss. C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento:

- a) ritardo o rifiuto di prendere in consegna i beni;
- b) mancato ritardo o mancato pagamento dei corrispettivi, indennità di mora e quant'altro previsto all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali da parte dell'UTILIZZATORE;
- c) violazione degli obblighi di custodia e di corretto utilizzo dei beni, d) mancato rispetto degli Art. 10 e 13;

evoluzione dell'obbligo di cessazione del contratto e/o dei beni.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'UTILIZZATORE si obbliga,

- alla restituzione immediata al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni,
- al pagamento immediato dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- al pagamento immediato, a titolo di penale, di un importo pari al valore attualizzato - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data di risoluzione - dei canoni a scadere;
- al pagamento immediato delle indennità di mora di cui all'Art. 7 anche per i giorni compresi tra la risoluzione contrattuale ed il saldo degli importi comunque dovuti,
- al pagamento immediato delle eventuali spese giudiziarie e generali in virtù del contratto.

E comunque facoltà del CONCEDENTE, in luogo della risoluzione, chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione non adempiuta dall'UTILIZZATORE, procedendo eventualmente all'esecuzione coattiva dello stesso.

Il CONCEDENTE si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta all'UTILIZZATORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'UTILIZZATORE venga ammesso a qualunque procedimento concorsuale, sia dichiarato fallito, cessi la propria attività o la ceda a terzi.

Art. 16) FACOLTA' DEL CONCEDENTE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CORRELATI

Il CONCEDENTE ha la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, il presente contratto e/o i correlati dritti, anche parziali, che gliene derivano, ove consentito dalle leggi, avendo già, ora per allora, il consenso dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE accorta che la comunicazione di avvenuta cessione gli venga effettuata dal Cessionario.

Art. 17) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Con espresso riferimento alla normativa antiriciclaggio stabilita dalla Legge 5 Luglio 1991, N° 167 l'UTILIZZATORE si obbliga a fornire al CONCEDENTE, contemporaneamente alla sottoscrizione del presente contratto, le proprie e complete generalità e, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede, e fotocopia del documento di attribuzione del proprio codice fiscale e partita IVA, nonché le complete generalità e fotocopia di un documento di identificazione e del tessero del codice fiscale di chi interviene in quest'atto in nome e per conto dell'UTILIZZATORE medesimo.

Art. 18) CLAUSOLA FISCALE

Le Parti dichiarano che, al fine dell'imposta di registro, le operazioni relative al presente contratto sono soggette ad IVA a carico dell'UTILIZZATORE, ove consentito dalla legge. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, comunque correlato con il presente contratto e/o con i relativi beni è a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 19) ELEZIONI DI DOMICILIO

Al fine del presente contratto e successivi occorrenzi, il CONCEDENTE e l'UTILIZZATORE dichiarano di eleggere domicilio presso la rispettive sedi e/o residenze indicate nel contatto medesimo.

Art. 20) FORO CONVENZIONALE

Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 21) RICHIESTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Presumo che il contratto non è condizionato all'eventuale richiesta o ottenimento dei contributi o agevolazioni di qualsiasi genere con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tali eventuali agevolazioni.

L'Utilizzatore prende atto che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi o l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni periodici, né può costituire causa di risoluzione del Contratto.

L'Utilizzatore prende altresì atto che il Concedente può accedere per il finanziamento dei beni alla provvista messa a disposizione della Banca europea per gli investimenti (Bel) mediante un Prestito Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla Bel e può coprire solo una parte del valore dei beni oggetto del Contratto (indicativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.